

LOTTO 2 - A.S.TER.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
TERZI E PRESTATORI D'OPERA

stipulata

tra

A.S.Ter.

e

l'Impresa di Assicurazione e
le Coassicuratrici

Decorrenza: ore 24,00 del 31/12/2020

Scadenza : ore 24,00 del 31/12/2023

Prima rata: ore 24 del 31/12/2021

SCHEDA DI COPERTURA

Contraente / Assicurato A.S.TER. S.p.a.

Domicilio Via XX Settembre, 15 – 16121 GENOVA (GE)

Codice Fiscale/Partita Iva 03825030103

Massimali

Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

€ 50.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

€ 50.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali

€ 50.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone

sotto-limite alluvioni ed esondazioni

€ 20.000.000,00, 40% del limite generale di polizza (opzione base)

Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

€ 3.500.000,00 per persona sinistrata con il limite di

€ 1.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro

Franchigia

Max € 6.500,00 per evento / per evento in serie

Franchigia aggregata Max € 230.000,00 per annualità assicurativa (opzione base)

Calcolo del premio

Premio Imponibile Annuo Max. €

Imposte di Legge €

Premio Lordo Annuo €

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

La presente polizza garantisce A.S.Ter. S.p.A dalla responsabilità per i danni arrecati a Terzi e/o Dipendenti, in relazione all'uso, manutenzione o mancata manutenzione, programmata o non, ordinaria o straordinaria, il Pronto Intervento in caso di necessità, in riferimento a tutti i tipi di strade, piazze, terreni, giardini, parchi, fabbricati, canali, ponti, e loro pertinenze, ovunque ubicati, cui sia tenuta in forza di legge, regolamento, statuto o negozio, nonché su tutte le strade classificate comunali con apposita delibera del Comune di Genova e comunque su tutte le strade di proprietà del patrimonio comunale, anche se non classificate comunali, inserite nel tessuto urbano e destinate alla pubblica viabilità. La polizza si intende estesa anche agli interventi effettuati solo ed esclusivamente su richiesta del Comune di Genova su strade vicinali, private o in aree private, la cui manutenzione non è contemplata nell'attività istituzionale di A.S.Ter. S.p.A. La polizza garantisce, altresì, A.S.Ter. S.p.A., senza diritto di rivalsa, relativamente alla responsabilità per i danni ad essa imputabili per tutte le attività di manutenzione o mancata manutenzione delle piante, alberature, fioriere, boschi, e degli altri impianti di proprietà del Comune di Genova individuati da atti deliberativi o convenzionali. Sono inoltre comprese nell'assicurazione, l'illuminazione pubblica ed artistica, la segnaletica luminosa e non, sia verticale che orizzontale, l'affidamento degli impianti semaforici, gli impianti elettrici e tecnologici in generale di edifici ed impianti sportivi e simili e pertanto la garanzia si estende ai danni derivanti da mancato, errato e/o insufficiente funzionamento d'impianti in generale ed in particolare di impianti di illuminazione e semaforici, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici e quant'altro attinente all'attività complessiva, nonché tutte le attività riconducibili ai suddetti servizi, espliciti anche congiuntamente, o con la partecipazione, diretta o indiretta, con altri soggetti. La presente polizza garantisce altresì le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di A.S.Ter S.p.A. inerenti il rifacimento di arenili, la rifioritura di scogliere, oltre a quelle di rivi o tratti di rivi. La polizza deve intendersi estesa anche a tutti gli interventi effettuati per conto del Comune di Genova nell'ambito delle attività correlate alle pubbliche affissioni (attività e manutenzione). Si precisa che le attività sopra descritte possono essere svolte anche per conto di soggetti diversi dal Comune di Genova. Si intendono comunque comprese tutte le attività e/o competenze esplicitate a nuovo, la cui gravosità non è stata computata al momento della stipula del contratto; a questo proposito, solo se tali attività e/o competenze vengano poste in essere, alla scadenza di ogni annualità assicurativa i Contraenti/Assicurati ne daranno comunicazione alla Società. In quest'ultima ipotesi, la Società concorderà con i Contraenti/Assicurati le eventuali modificazioni alle condizioni contrattuali ed eventualmente al premio convenuto. Contestualmente all'emissione dell'atto di variazione delle condizioni contrattuali, il Contraenti/Assicurati è tenuto a regolare il conguaglio del premio relativo all'inclusione dei nuovi rischi dalla entrata in vigore della norma che modifica le competenze dell'Assicurato, alle condizioni concordate di premio e comunque non superiori alle tariffe vigenti. In relazione a quanto precede, resta pertanto inteso, e si ribadisce, che il Comune di Genova deve essere considerato quale assicurato di polizza, senza diritto di rivalsa da parte della società assicuratrice, per la responsabilità che gli deriva dalla sua qualità di proprietario di ogni e qualsiasi bene la cui gestione e/o manutenzione venga affidata ad A.S.Ter S.p.A..

Si precisa che le garanzie sono operanti per l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:

persone a rapporto convenzionale, Collaboratori Coordinati e Continuativi, Collaboratori a Progetto, incaricati occasionali vari e le persone in genere di cui il Contraente/Assicurato si avvale per lo svolgimento della propria attività;

convenzioni con Associazioni Volontaristiche;

borsisti, tirocinanti e simili ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico di perfezionamento professionale;

appartenenti ad associazioni di volontariato.

L'Assicurazione si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate; tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato. E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL e/o altri Enti similari, ai sensi dell'art. 1916 C.C. o di altre norme di legge. La garanzia è valida in quanto gli emolumenti/compensi versati dall'Assicurato per tali prestatori d'opera vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle mercedi/stipendi versato al personale dell'Assicurato. L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Azienda ed ai dipendenti responsabili dalla violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. La garanzia è operante per danni provocati da non dipendenti i quali sono quindi considerati assicurati a tutti gli effetti quando eseguono lavori e incarichi coperti dalla presente assicurazione; le garanzie di polizza sono operanti anche per lavori di ristrutturazione, interventi di manutenzione e di costruzione edile, effettuati dai Contraenti/Assicurati con personale non dipendente su beni di loro proprietà e/o nella loro gestione. Sono compresi i danni cagionati e/o subiti dalle persone che effettuano i lavori.

Sommario

DEFINIZIONI	7
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE	9
art. 1 Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto	9
art. 2 Durata del contratto	9
art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	9
art. 4 Altre assicurazioni	10
art. 5 Forma delle comunicazioni del Contraente	10
art. 6 Revisione del prezzo.....	10
art. 7 Modifiche dell'assicurazione.....	10
art. 8 Obblighi del Contraente in caso di sinistro	11
art. 9 Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio.....	11
art. 9 Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio (<i>Opzione base</i>)	11
art. 9 Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio (<i>Opzione migliorativa</i>).....	12
art. 10 Coassicurazione e delega	13
art. 11 Recesso in caso di sinistro (opzione base)	13
art. 11 Recesso in caso di sinistro (opzione migliorativa)	13
art. 12 Oneri fiscali	13
art. 13 Interpretazione del contratto - Clausola di buona fede	13
art. 14 Foro competente	13
art. 15 Broker incaricato.....	13
art. 16 Rinvio alle norme di legge.....	14
art. 17 Mediazione.....	14
art. 18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari	15
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE	16
art. 1 Oggetto dell'assicurazione	16
1.1. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)	16
1.2. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)	16
1.3 Assicurazione di Responsabilità Civile Personale degli Amministratori, Dirigenti, Funzionari	17
art. 2 Responsabilità Civile personale dei dipendenti e non dell’Assicurato	17
art. 3 Persone considerate terzi	17
art. 4 Estensione territoriale	17

art. 5 Rischi esclusi dall'assicurazione (<i>Opzione base</i>)	18
art. 5 Rischi esclusi dall'assicurazione (<i>Opzione migliorativa</i>)	18
art. 7 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali	20
art. 8 Franchigia assoluta.....	20
art. 9 Franchigia aggregata	20
art. 10 Rivalsa	21
CONDIZIONI PARTICOLARI.....	22
art. 1 Attività complementari	22
art. 2 Lavori presso terzi	23
art. 3 Committenza ai sensi del D. Lgs. 81/2008	23
art. 4 Danni a veicoli di dipendenti e di terzi.....	23
art. 5 Committenza auto	23
art. 6 Circolazione di mezzi.....	24
art. 7 Malattie professionali per cause di servizio.....	24
art. 8 Fabbricati	24
art. 9 Danni a condutture ed impianti sotterranei	24
art. 10 Cose di Terzi a qualsiasi titolo detenute	25
art. 11 Cose di Terzi sollevate, caricate, scaricate, traslate.....	25
art. 12 Veicoli sotto carico e scarico.....	25
art. 13 Danni da cedimento o franamento del terreno.....	25
art. 13 Danni da cedimento o franamento del terreno – Danni verificatisi dopo ultimazione lavori.....	25
art. 14 Danni da interruzione di attività	25
art. 15 Esonero denuncia posizioni I.N.A.I.L.	26
art. 16 Diritto di surrogazione	26
art. 17 Inquinamento accidentale	26
art. 18 Manutenzione di fabbricati ed impianti	26
art. 19 Personale non dipendente.....	26
art. 20 Prove ed esami per l'assunzione di personale	26
art. 21 Rimozione di veicoli	26
art. 22 Aree custodia veicoli	27
art. 23 Scavi / Reintegri	27
art. 24 Danni da incendio	27

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Annualità assicurativa Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'Assicurazione

Assicurato La persona fisica o giuridica o altro soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

Hanno la qualifica di Assicurato:

- l'Ente Contraente;
- tutte le persone fisiche dipendenti o non del Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo;
- le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato e di loro aderenti che espletano l'attività per conto dell'Ente.

Assicurazione Il contratto di assicurazione

Broker Il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del contratto

Comunicazioni Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificate raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile

Conciliazione La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28).

Contraente Il soggetto che stipula l'assicurazione

Cose Gli oggetti materiali e gli animali

Danno Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica

Danno corporale Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale

Danno materiale Ogni distruzione, deterioramento, alternazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti

Danno patrimoniale puro / Perdite patrimoniali Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti

Franchigia assoluta La parte fissa del danno che, per ogni e ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato anche se anticipata dalla Società

Franchigia aggregata L'ammontare fino a concorrenza del quale il Contraente assume a suo carico il pagamento di tutte le somme liquidate, per ogni e ciascun sinistro in eccedenza all'importo della franchigia assoluta, per il risarcimento dei danni relativi ai sinistri rientranti in un determinato periodo assicurativo. I soli importi liquidati in eccesso alla franchigia assoluta concorrono ad erodere la franchigia aggregata. Al raggiungimento della completa erosione della franchigia aggregata l'indennizzo relativo a ciascun sinistro liquidato successivamente, purché relativo al periodo di assicurazione per il quale è esaurito l'importo stabilito quale franchigia aggregata, resta a carico della Società con applicazione della sola franchigia assoluta.

Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Massimale La massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa

Polizza Il documento che prova l'assicurazione

Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società

Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

Sinistro: Il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata la garanzia

Sinistro in serie Più richieste di risarcimento provenienti da soggetti diversi in conseguenza di un unico evento o ad una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione od a più atti riconducibili ad una medesima causa le quali tutte saranno considerate come unico sinistro

Società L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, identificati nei documenti di polizza, quanto a questi ultimi e limitatamente ad essi, i quali si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

art. 1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

art. 2 Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2020 fino alle ore 24 del 31/12/2023 (scadenza anniversaria 31/12 di ogni anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. Tuttavia, si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Al Contraente è concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2024 alle medesime condizioni economiche e normative), con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2024.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza contrattuale.

art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 31/12/2016-31/12/2017) sia stata corrisposta entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

art. 4 Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del C.C.

art. 5 Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

art. 6 Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modifica delle condizioni contrattuali.

A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

art. 7 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

art. 8 Obblighi del Contraente in caso di sinistro

- a). In caso di sinistro di *responsabilità civile verso terzi*, il Contraente deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causa. Nei casi di particolare gravità, il Contraente è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile.
- b). Nei riguardi dell'assicurazione di *responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro*, il Contraente deve fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge Infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro trenta giorni da quello in cui l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ha avuto conoscenza dell'avviso per l'inchiesta. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.
Del pari, deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda o azione proposta dall'infortunato o suoi aventi causa nonché dall'Istituto Assicuratore infortuni (INAIL) per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 c s.m.i., trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza.
- c). Analogamente al punto di cui sopra si procede per le responsabilità derivanti dal D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. e/o dal D. Lgs. 494/96 e s.m.i.
- d). Le parti s'impegnano a un protocollo operativo circa il flusso dei dati relativi ai sinistri, anche per il tramite di riunioni periodiche da concordarsi.

art. 9 Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

art. 9 Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio (opzione base)

La Società:

1. con cadenza semestrale,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

art. 9 Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio (opzione migliorativa)

La Società:

5. con cadenza semestrale,
6. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
7. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
8. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- f) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- g) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- h) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- i) sinistri senza seguito;
- j) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 100,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

art. 10 Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

art. 11 Recesso in caso di sinistro (*opzione base*)

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni.

In questa ipotesi, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte di legge.

Resta inteso che, in caso di recesso della Società o del Contraente dal presente contratto, tale recesso si intenderà esteso a tutti i contratti in corso con la Società aggiudicati a fronte del medesimo lotto, fermi i termini di preavviso di cui al 1° capoverso del presente articolo.

art. 11 Recesso in caso di sinistro (*opzione migliorativa*)

La Società rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro.

art. 12 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

art. 13 Interpretazione del contratto - Clausola di buona fede

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

art. 14 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

art. 15 Broker incaricato

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova - Viale Padre Santo, n. 5 - Tel. 010/837391 Fax: 010/8373932, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura dello **0,65%**. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

art. 16 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).

art. 17 Mediazione

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell' Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera 1) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla Controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le Parti entro i termini previsti.

In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del comma 1 dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi.

La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.

Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.

art. 18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

art. 1 Oggetto dell'assicurazione

1.1. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose verificatisi in relazione:

- a). ai rischi derivanti dall'attività per la quale è stipulata l'assicurazione, comprese le attività accessorie, complementari e sussidiarie di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa od eccettuata, ovunque realizzate nell'ambito della validità territoriale della polizza;
- b). alla qualità di proprietario, comodatario, locatario o detentore a qualsiasi titolo di fabbricati e dei relativi impianti fissi nonché di beni immobili in genere, nei quali l'attività si svolge.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi di Legge.

1.2. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a). ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e s.m.i. per gli infortuni (incluse le malattie professionali, nei termini di cui all'art. 7 delle Condizioni Particolari, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione o dai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D.Lgs. del 23.2.2000, n. 38 e s.m.i. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente o a corrispondere direttamente all'I.N.A.I.L. le somme dalla stessa richieste a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per postumi invalidanti. Tale garanzia è estesa anche ai lavoratori di pubblica utilità che prestano la loro attività a favore del Comune ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 274/2000.
- b). ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale inclusi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e s.m.i., nonché del D.Lgs. del 23.2.2000, n. 38 e s.m.i. cagionati ai prestatori di lavoro di cui al punto precedente per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (incluse le malattie professionali) calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono;

Le garanzie di cui ai precedenti punti a) e b) sono inoltre operanti:

- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle finzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati di seguito elencate:
 - Datore di lavoro – Dirigente – Preposto – Medico competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi;
 - Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n. 209;
- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti simili ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222 12/06/84 e s.m.i. o di altri simili vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

1.3 Assicurazione di Responsabilità Civile Personale degli Amministratori, Dirigenti, Funzionari

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile personale:

- 1). degli Amministratori, Dirigenti, Funzionari, per danni involontariamente causati a terzi, esclusi i Contraenti/Assicurati stessi, nello svolgimento delle loro mansioni e compiti e ciò entro i limiti pattuiti per la R.C.T.;
- 2). degli Amministratori, dei Dirigenti, del Responsabile della Sicurezza e dei preposti che esercita, dirigono, e sovrintendono le attività indicate nel D.Lgs. n. 81/2008 nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i Dipendenti, limitatamente a lesioni corporali da essi subiti in occasione di lavoro e ciò entro i massimali previsti per la R.C.O.

art. 2 Responsabilità Civile personale dei dipendenti e non dell'Assicurato

La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale di Amministratori, Consiglieri e Rappresentanti dell'Ente, dei Presidenti di Municipi, di ciascun dipendente dell'Assicurato, appartenente alle categorie tutte, nonché di altro personale non dipendente per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle mansioni ed attività svolte per conto dell'Ente Contraente ed arrecati:

- a). alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito in polizza;
- b). agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30/6/65 N. 1124, (escluse le malattie professionali) dagli stessi subiti in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O. La presente garanzia viene prestata nei limiti dei massimali di risarcimento stabiliti per la garanzia R.C.O.

art. 3 Persone considerate terzi

Tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante (tranne che per le lesioni corporali subite durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati).

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione di R.C.O.

Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

art. 4 Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel Mondo intero, esclusi USA e Canada.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

art. 5 Rischi esclusi dall'assicurazione (Opzione base)

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a). derivanti dai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del D. Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, con esclusione comunque dei danni derivanti da navigazione di natanti a motore ed impiego di aeromobili;
- b). alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- c). conseguenti ad inquinamento lento e graduale dell'aria, dell'acqua, del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d). da furto eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle Imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità;
- e). alle cose altrui derivanti da incendio di cose dei Contraente o da lui detenute;
- f). a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- g). da detenzione o impiego di esplosivi ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V.U.U. di armi e relativo munizionamento;
- h). necessari, intendendosi per tali i danni che inevitabilmente si producono nell'attività strumentale all'esecuzione delle opere e lavori che richiedono, di norma, il ripristino di parti dell'opera o delle parti adiacenti;
- i). conseguenti a provvedimenti amministrativi annullati dal giudice amministrativo, salvo che per i danni materiali e corporali cagionati a terzi, agli stessi direttamente conseguenti;
- j). patrimoniali puri (intendendosi per tali i danni che si verificano in assenza di qualunque danno corporale o materiale a terzi);
- k). conseguenti a responsabilità civile derivante dall'inadempimento di obbligazioni contrattuali, salvo che gli stessi non derivino da fatti che siano anche fonte di responsabilità extra contrattuale;
- l). derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative per le quali è vietata l'assicurazione ai sensi dell'art. 12 "Operazioni vietate", comma 10, del D. Lgs. 209/2005.

L'assicurazione R.C.T e R.C.O. non comprende i danni:

- m). estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto: uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- n). conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
- o). provocati da campi elettromagnetici o da Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.);
- p). verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Si precisa infine che, in deroga a qualunque altra disposizione, ai sensi della presente polizza non è prevista alcuna copertura per qualsiasi reclamo, perdita, responsabilità, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivante, concorrente o risultante dall'infezione da coronavirus (COVID-19), grave sindrome respiratoria acuta da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), o qualsiasi mutazione o variazione degli stessi.

Questa esclusione si applica anche a qualsiasi reclamo, perdita, costo o spesa di qualunque natura direttamente o indirettamente derivante, concorrente o risultante da:

- (i) ogni timore o minaccia (reale o percepita) di; o

(ii) ogni azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o in qualunque modo relativa a qualsiasi focolaio di:

- Infezione da coronavirus (COVID-19);
- sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2);

qualsiasi mutazione o variazione degli stessi.

art. 5 Rischi esclusi dall'assicurazione (Opzione migliorativa)

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a). derivanti dai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del D. Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, con esclusione comunque dei danni derivanti da navigazione di natanti a motore ed impiego di aeromobili;
- b). alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- c). conseguenti ad inquinamento lento e graduale dell'aria, dell'acqua, del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d). da furto eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle Imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità;
- e). alle cose altrui derivanti da incendio di cose dei Contraente o da lui detenute;
- f). a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- g). da detenzione o impiego di esplosivi ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V.U.U. di armi e relativo munizionamento;
- h). necessari, intendendosi per tali i danni che inevitabilmente si producono nell'attività strumentale all'esecuzione delle opere e lavori che richiedono, di norma, il ripristino di parti dell'opera o delle parti adiacenti;
- i). conseguenti a provvedimenti amministrativi annullati dal giudice amministrativo, salvo che per i danni materiali e corporali cagionati a terzi, agli stessi direttamente conseguenti;
- j). patrimoniali puri (intendendosi per tali i danni che si verificano in assenza di qualunque danno corporale o materiale a terzi);
- k). conseguenti a responsabilità civile derivante dall'inadempimento di obbligazioni contrattuali, salvo che gli stessi non derivino da fatti che siano anche fonte di responsabilità extra contrattuale;
- l). derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative per le quali è vietata l'assicurazione ai sensi dell'art. 12 "Operazioni vietate", comma 10, del D. Lgs. 209/2005.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- m). estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto: uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;

- n). conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
- o). provocati da campi elettromagnetici o da Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.);
- p). verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

art. 7 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze di danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese eccedenti vengono ripartite fra la Società ed il Contraente in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. La Società, cui gli atti introduttivi del giudizio o copia degli stessi siano stati tempestivamente inviati dal Contraente, qualora intenda rifiutare la gestione processuale contestando l'operatività della copertura assicurativa, si impegna a darne comunicazione scritta motivata al Contraente stesso U.O. Civica Avvocatura - tramite fax o raccomandata a mano almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di legge per la costituzione in giudizio, al fine di evitare decadenze processuali.

art. 8 Franchigia assoluta

L'assicurazione viene prestata con applicazione della franchigia, fissa ed assoluta, indicata nella scheda di copertura, salvo per i casi in cui sia prevista una franchigia superiore.

La predetta franchigia non può essere opposta a terzi che saranno, pertanto, integralmente risarciti nei limiti previsti e resterà a carico del Contraente. Con cadenza semestrale, la Società si impegna a far prevenire alla contraente l'elenco dei sinistri quietanzati con l'indicazione degli importi in franchigia da recuperare e indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, di quanto di seguito indicato:

- numero del sinistro;
- data di denuncia del sinistro;
- data di liquidazione del sinistro;
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato;
- importo da recuperare nei confronti della Contraente;

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società, richiesta che sarà corredata da documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento dei danni. Se la richiesta perviene all'Ente senza tale documentazione il termine entro cui provvedere al rimborso decorre dalla data di effettivo ricevimento della documentazione medesima.

art. 9 Franchigia aggregata

Fermo quanto sopra, resta convenuto tra le Parti che la garanzia prestata dalla presente polizza opera previa applicazione di una Franchigia Aggregata pari ad un valore di €,00 da applicarsi, per ogni annualità assicurativa, ai risarcimenti pagati in eccesso, per singolo sinistro, all'importo della franchigia.

I soli importi liquidati in eccesso a tale somma, dunque, concorrono ad erodere la franchigia in aggregato restando comunque inteso che l'importo massimo che potrà rimanere a carico della Contraente a titolo di Franchigia Aggregata non potrà eccedere annualmente l'importo di €,00.

Resta dunque inteso che al raggiungimento dell'importo aggregato di cui sopra il risarcimento relativo a ciascun sinistro liquidato successivamente, purché relativo al periodo di assicurazione per il quale è esaurito l'importo stabilito quale franchigia aggregata e fermo l'importo della franchigia per ciascun sinistro che rimarrà comunque a carico della Contraente, sarà effettuato dalla Società senza possibilità di alcun recupero nei confronti di quest'ultima.

Resta inteso tra le Parti che per annualità assicurative di durata inferiore ad un anno l'importo della franchigia aggregata annua si intenderà ridotto in funzione di $1/360$ per ciascun giorno intercorrente tra la data di inizio e quella di scadenza dell'annualità.

art. 10 Rivalsa

E' esclusa per la Società la possibilità di rivalsa nei confronti degli Enti assicurati e la stessa è tenuta a costituirsi in giudizio in nome e per conto degli assicurati qualora esistano i presupposti.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Anche in deroga ad altre diverse pattuizioni del presente contratto, le garanzie di polizza si intendono estese alla copertura di quanto di seguito elencato.

art. 1 Attività complementari

L'assicurazione prestata con la presente polizza comprende la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato per i rischi derivanti da:

- a). *Esposizioni in genere.* Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati e simili, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand.
- b). *Cartelli pubblicitari, insegne e striscioni.* Proprietà, manutenzione, attività di montaggio e smontaggio di cartelli pubblicitari e/o informativi e/o elettorali, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.
- c). *Mensa aziendale.* Gestione delle mense, dei bar aziendali e di punti di ristoro. È altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato/Contraente nella sua qualità di committente dei servizi.
- d). *Servizio di vigilanza.* Servizio effettuato anche con guardie armate e con cani.
- e). *Distributori automatici di bevande e simili.* Proprietà e/o gestione, nell'ambito dell'Ente, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi.
- f). *Trasporto e consegna di merci.* Effettuazione di trasporto, consegna, prelievo e/o rifornimento di merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico, con esclusione dei danni cagionati ai beni trasportati.
- g). *Squadre antincendio.* Attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti e non dell'Assicurato ove si verifichi l'esistenza del servizio.
- h). *Magazzini, uffici e depositi.* Esercizio di magazzini, uffici e depositi, purché inerenti all'attività dichiarata in polizza.
- i). *Visite e corsi di istruzione.* Attività che si svolgono all'interno dei locali dell'Ente Contraente per l'organizzazione, gestione di corsi di istruzione, formazione, aggiornamento e/o borse di studio. I partecipanti sono considerati terzi.
- j). *Organizzazioni varie.* Organizzazione e partecipazione di convegni, congressi, corsi di studio/istruzione/formazione e simili, fiere, mostre, mercati, attività ricreative, feste, cerimonie, gite, sagre ed eventi analoghi, anche con sfilata e/o esibizione di animali, effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto; proprietà o esercizio di giostre, scivoli, altalene, giochi vari e similari, sistemati in giardini, parchi ed ovunque trovino adeguata sistemazione.
- k). *Alberi, cancelli, recinzioni.* L'assicurazione comprende il rischio connesso all'esistenza di recinzioni, sistemi di chiusura e cancelli, anche automatici, di giardini o parchi con relative recinzioni e cancellate, anche automatiche, nonché alberi in genere, anche di alto fusto, compresi i lavori di giardinaggio e potatura. E' compreso l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari, quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, dei giardini e dei parchi pubblici, fermo restando escluso il danno da inquinamento.
- l). *Servizi sociosanitari.* Responsabilità dell'esercizio di ambulatori medici, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività a cui sono preposti.
- m). *Uso di biciclette sia di proprietà dell'Ente che di terzi.* Si precisa che la presente garanzia deve intendersi operante anche per la proprietà, uso e gestione di velocipedi a pedalata assistita (comprese le relative strutture di parcheggio e custodia), dati in noleggio temporaneo nell'ambito del servizio di Bike-Sharing attivato dal Contraente. La garanzia vale per la Responsabilità civile del Contraente e delle persone alla

guida di detti velocipedi. Nel caso tali persone risultassero assicurate per lo stesso rischio la presente copertura opererà in secondo rischio.

- n). *Animali*. La garanzia comprende il rischio derivante dalla proprietà ed uso di cani e di altri animali e dalla gestione di canili. E' compresa in garanzia la responsabilità civile dell' Ente inerente al trasferimento di animali effettuati anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione. Relativamente al trasferimento di cani da o per i canili municipali e alla conduzione in genere degli stessi, potranno essere utilizzati guinzagli o, in alternativa, corde e simili purché le stesse siano provatamente atte all'utilizzo per dimensione, robustezza, caratteristiche di costruzioni e stato d'uso. In caso di animali adibiti al traino di veicoli in genere, la garanzia comprende i danni subiti dalle persone trasportate, quelli cagionati dal mezzo trainato e quelli causati dalla merce trasportata; sono esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono. Sono esclusi altresì i danni ad animali sottoposti a monta, nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio.
- o). *Alluvioni ed Esondazioni*. L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni provocati da alluvioni ed esondazioni, fino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di copertura per sinistro e per anno assicurativo e, a parziale deroga di quanto indicato nelle norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile, con una franchigia pari a quella riportata nella scheda di copertura.

art. 2 Lavori presso terzi

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzioni di lavori. Tale garanzia è prestata con un massimo risarcimento di € 500.000,00 per annualità assicurativa. L'Assicurazione è estesa ai danni arrecati a terzi durante le operazioni di collaudo e i lavori di riparazione e/o manutenzione, effettuati dall'Assicurato nell'ambito di Impresa presso terzi.

art. 3 Committenza ai sensi del D. Lgs. 81/2008

È assicurata la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. nella sua qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori nonché, ove imposto dallo stesso D. Lgs., il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori. La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato/Contraente per fatti connessi alla normativa di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. nonché per la Responsabilità Civile personale derivante ai responsabili della sicurezza e salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato/Contraente ai sensi del citato D. Lgs. 81/2008 per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato/Contraente stesso. Agli effetti di tale garanzia sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato e ciò entro il massimale prestato per la garanzia R.C.O.

art. 4 Danni a veicoli di dipendenti e di terzi

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni (esclusi quelli da furto) arrecati alle autovetture e motoveicoli di proprietà di terzi, di dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dello stesso.

art. 5 Committenza auto

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., o a lui locati nonché all'uso di autovetture noleggiate con o senza autista.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

art. 6 Circolazione di mezzi

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti alla circolazione, per l'esplicazione delle loro attività per ordine e conto dell'Ente, di veicoli anche a motore, di muletti, macchine semoventi, gru e bracci caricatori su autocarri, dall'uso di macchinari ed impianti condotti od azionati anche da persona non abilitata o inferiore ad anni 16, salvo che i mezzi non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al Titolo X del D. Lgs. n. 209/2005.

art. 7 Malattie professionali per cause di servizio

La garanzia di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La società ha diritto di effettuare, in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

art. 8 Fabbricati

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o uso/conduzione dei fabbricati, comprese tensostrutture, a qualunque titolo o destinazione siano adibiti e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati oltre che dall'Assicurato per la sua attività anche da terzi nonché cancelli anche telecomandati, scale mobili e simili.

L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato anche tenuti a giardino, terreni, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura.

L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dal Contraente restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente. La garanzia non comprende i danni derivanti da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

art. 9 Danni a condutture ed impianti sotterranei

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per annualità assicurativa.

art. 10 Cose di Terzi a qualsiasi titolo detenute

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile all'Assicurato per i danni arrecati alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia, detenga, disponga a qualsiasi titolo o destinazione, esclusi i beni strumentali impiegati nelle attività produttive ed esclusi altresì i danni causati da furto e incendio.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per sinistro e per periodo annuo assicurativo.

art. 11 Cose di Terzi sollevate, caricate, scaricate, traslate

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni a cose di Terzi, sollevate, caricate, scaricate, traslate causati sia da fatto del Contraente e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

art. 12 Veicoli sotto carico e scarico

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a qualsivoglia mezzo di trasporto, sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

art. 13 Danni da cedimento o franamento del terreno

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto-murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con il massimo di € 500.000,00 per sinistro.

art. 13 Danni da cedimento o franamento del terreno – Danni verificatisi dopo ultimazione lavori

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto-murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con il massimo di € 500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. Sono altresì compresi i danni a fabbricati o cose dovuti ad assestamenti o vibrazioni del terreno con il limite di 50.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, ciò anche in deroga a quanto previsto dall'art. 5 F. Si intendono inoltre inseriti in garanzia i danni cagionati a cose di terzi o dipendenti che si verificano entro e non oltre 180 giorni dopo l'ultimazione dei lavori di manutenzione, riparazione, ripristino e simili, e in conseguenza dell'esecuzione dei lavori stessi anche se effettuati da appaltatori e/o subappaltatori. Quest'ultima estensione di garanzia viene prestata con un massimale di Euro 150.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

art. 14 Danni da interruzione di attività

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni da mancato avvio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della Polizza.

L'assicurazione comprende anche i danni subiti da altri Enti pubblici, erogatori di servizi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività.

Questa estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza € 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

art. 15 Esonero denuncia posizioni I.N.A.I.L.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'I.N.A.I.L., fermo l'obbligo, in sede di regolazione del premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

art. 16 Diritto di surrogazione

La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso i responsabili del sinistro se gli stessi risultino assicurati con la presente polizza, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente.

art. 17 Inquinamento accidentale

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

L'estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per ogni sinistro.

art. 18 Manutenzione di fabbricati ed impianti

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti a lavori di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati ed impianti e dalla gestione e manutenzione degli impianti idrici e di riscaldamento, effettuati in proprio o ceduti a Terzi.

Nel caso che tali lavori siano ceduti in appalto, la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato deve intendersi compresa in polizza quale committente dei lavori.

art. 19 Personale non dipendente

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Assicurato medesimo (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: tecnici appartenenti ad altri enti pubblici o privati, consulenti, tirocinanti e/o specializzandi, laureandi, frequentatori, lavoratori socialmente utili, prestatori d'opera in convenzione, volontari in genere nonché i cosiddetti obiettori di coscienza che, su disposizione del competente Ministero, svolgono servizio civile anziché militare) prendono parte all'esercizio, anche occasionalmente, di tutte le attività della Contraente svolte in virtù di leggi, regolamenti, delibere, decreti istitutivi etc... La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti.

art. 20 Prove ed esami per l'assunzione di personale

Premesso che l'Assicurato al fine di assumere il personale occorrente per la propria attività può effettuare selezioni o prove pratiche, si conviene tra le Parti che la garanzia della presente polizza comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

art. 21 Rimozione di veicoli

Premesso che l'Assicurato ha dato in appalto il servizio di rimozione di veicoli, l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti ad operazioni occasionalmente effettuate dall'Assicurato, i danni ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati, a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per annualità assicurativa.

art. 22 Aree custodia veicoli

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni, ivi compresi quelli da furto, cagionati ai veicoli di terzi in sua consegna o custodia, a seguito di sequestro, rimozione forzata o cotta nell'ambito di apposite aree dallo stesso gestite.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per annualità assicurativa.

art. 23 Scavi / Reintegri

La garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere ed installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che da terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250.000,00 per annualità assicurativa.

art. 24 Danni da incendio

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per annualità assicurativa.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con analoga garanzia, la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con detta polizza incendio.

Il Contraente

.....

La Società

.....